

## Nuovi correttivi e due cause di esclusione specifiche per gli ISA 2022

*Paola Zanaboni e Clarissa Cremona - Athenaeum S.r.l. Società tra Professionisti*

La Commissione degli esperti ha approvato i correttivi ISA da applicarsi per il periodo d'imposta 2021, con l'obiettivo di adeguare i risultati dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale agli effetti economici negativi provocati dalle misure restrittive messe in atto per contrastare lo sviluppo pandemico. Via libera anche a due diverse cause di esclusione che vanno a implementare le cause di esclusione già definite in precedenza per l'esercizio 2021. Tuttavia, sia i correttivi sia le nuove cause di esclusione saranno operativi solo dopo la pubblicazione del decreto di approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Come da attese, anche per l'esercizio 2021 la Commissione degli esperti ha ritenuto opportuno definire dei **correttivi** da applicarsi per il calcolo degli **indici di affidabilità fiscale** che, nel rispetto della previsione dell'art. 148, D.L. n. 34/2020, dovrà essere effettuato ricorrendo a specifici interventi correttivi individuati sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici. Tali **correttivi** erano già stati applicati all'esercizio 2020 e si sono dimostrati sostanzialmente **efficaci** nel considerare correttamente le ricadute economiche verificatesi a causa dell'andamento pandemico. Al momento di riproporli per il 2021, la Commissione degli esperti ha infatti sottolineato che il 43,3% dei contribuenti che hanno presentato gli ISA per il 2020 hanno ricevuto un punteggio di affidabilità fiscale pari o superiore a 8, sostanzialmente in linea con il 38% del 2019.

I **correttivi, limitati temporalmente** al solo **periodo d'imposta 2021**, sono quindi molto simili a quelli già in essere per l'esercizio 2020 e prevedono la modifica di:

- indicatori elementari di affidabilità definiti tramite "**stime panel**", ovvero ricavi/compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto);
- indicatori elementari di affidabilità e di anomalie definiti da "**soglie economiche di riferimento**", come durata delle scorte, analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti, copertura delle spese per dipendente.

### Le nuove cause di esclusione specifiche

Contestualmente alla definizione dei correttivi, sono state individuate **due nuove cause di esclusione** dall'applicazione degli ISA che vanno ad affiancarsi all'unica causa di esclusione già prevista, individuata a dicembre 2021.

**Leggi anche** [ISA 2022: una sola causa di esclusione legata al Covid-19](#)

Le due nuove cause di esclusione riguardano i contribuenti che esercitano una delle attività economiche che saranno individuate, in un apposito decreto, attraverso un **elenco di codici ATECO** che verrà successivamente allegato alle istruzioni per la compilazione dei modelli ISA, e per le quali attività, in fase di analisi, risulterà verificata **almeno una delle seguenti condizioni**:

- oltre la metà dei contribuenti del settore ISA, tra quelli che hanno presentato le liquidazioni periodiche IVA, presenta una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive del 2021 rispetto a quelle del 2019 superiore al 33%;

- oltre metà dei contribuenti del settore ISA, tra quelli che hanno emesso fatture elettroniche, presenta una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive del 2021 rispetto a quelle del 2019 superiore al 33%.

La Commissione ha anticipato che si tratterà, complessivamente, di **29 codici attività** appartenenti a **9 settori ISA**. Tra questi 29 codici attività ci si attende verranno inclusi quelli legati alla gestione di **eventi sportivi o culturali**, come teatri, cinema, stadi e parchi di divertimento, ma anche attività connesse al **turismo** e allo **svago**, come scommesse e agenzie viaggi.

È stata poi prevista, nonostante il parere sfavorevole di 21 membri della Commissione, **l'esclusione dagli ISA** dei soggetti che hanno **aperto la propria partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019** e, contemporaneamente, hanno subito una **diminuzione dei ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, TUIR con esclusione di quelli relativi a corrispettivi di cessioni di strumenti finanziari che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, o dei **compensi** derivanti dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, di **almeno il 33%** nel periodo d'imposta 2021 rispetto a quello 2020. Il disaccordo tra i membri della Commissione nasce da ragioni di tipo metodologico applicate a questa esclusione.

Gli interventi di seguito descritti saranno operativi solo attraverso l'approvazione con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanare entro la fine del mese di aprile.

Si ricorda, infine, che nella comunicazione per il 2021 era già stata prevista una causa di esclusione specifica in relazione agli effetti economici della pandemia che interessava unicamente i soggetti che nel corso dell'esercizio avessero subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% rispetto al 2019.

## Le cause di esclusione ordinarie

Rimangono comunque valide le cause di esclusione ordinarie per i soggetti che:

- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare dei ricavi dichiarati; o
- svolgono attività d'impresa, arte o professioni e partecipano ad un gruppo IVA.

Come per il 2020, **anche per l'esercizio 2021** la causa di esonero generica legata al "**periodo di non normale svolgimento dell'attività**" non è invocabile da chiunque in virtù dell'emergenza pandemica, ma solo dai contribuenti che nel corso del 2021:

- a) hanno messo la propria impresa in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) non hanno ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale;
- c) non hanno potuto esercitare la propria attività per tutto il periodo di imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui questa viene normalmente esercitata;
- d) hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) hanno sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) hanno modificato in corso d'anno l'attività esercitata;
- g) nel caso dei soli professionisti, qualora abbiano interrotto l'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h) hanno subito gli effetti di un evento sismico che abbia danneggiato i locali dell'impresa, o reso impossibile l'accesso ai locali per via di divieti assoluti di accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto, o da cui sia derivata una riduzione significativa

dell'attività.

## La necessità di procedere all'invio

Si ricorda che i soggetti che rientrano in una delle cause di esclusione, specifiche e ordinarie, sopracitate **devono comunque inviare il modello**, ai soli **fini statistici**, comunicando i dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi moduli.

Inoltre, nei confronti di tali contribuenti è **preclusa** la possibilità di **accedere ai benefici premiali**, quali, tra gli altri, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per importo non superiore a 20.000 euro relativamente alle imposte dirette e all'IRAP e l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative.